

**PS8326 - RISERVA CASTELLINI-STAPPA E VINCI**

*Provvedimento n. 24069*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8326 del 26 giugno 2012, effettuata, nei confronti di Gescal S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, volta ad accertare possibili violazioni degli artt. 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera *u*), 24 e 26, lettera *h*), del suddetto Codice, nella quale veniva fissato il termine di chiusura del procedimento entro centocinquanta giorni dalla data di protocollo della medesima comunicazione;

VISTO il proprio provvedimento del 18 luglio 2012, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che sussistono particolari esigenze istruttorie legate alla complessità delle valutazioni attinenti alla fattispecie oggetto del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 22 gennaio 2013 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*